



**SCACCIANTE  
& ASSOCIATI**  
CATANIA | MILANO

**MICHELE SCACCIANTE** | Avvocato | Patrocinante in Cassazione  
**DARIO SORTINO** | Avvocato | Patrocinante in Cassazione  
**GABRIELLA ROMANO** | Dottore Commercialista  
**PIETRO MAUGERI** | Dottore Commercialista  
**CARMELA MARLETTA** | Consulente del Lavoro  
**CARMELINDA PATERNÒ** | Avvocato  
**FABIO VINCENZO ESPOSITO** | Avvocato

## DECRETO LEGGE N. 99/2021 - c.d. “DECRETO LAVORO E FISCO”

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno il **Decreto legge n. 99/2021** c.d. **Decreto Lavoro e Fisco** entrato immediatamente in vigore.

Di seguito le novità in tema di lavoro:

### Divieto di licenziamento per motivi oggettivi

A seguito del nuovo D.L. 99/2021 il quadro relativo al divieto di licenziamento per motivo oggettivo, sia collettivo che individuale introdotto dalla normativa emergenziale, è il seguente.

➤ **Imprese rientranti nel campo FIS E CIGD** – permane il divieto di licenziamento **fino al 31/10/2021**;

➤ **Imprese rientranti nel campo della CIGO**: viene meno dal 01/07/2021 il blocco dei licenziamenti.

Rimane la possibilità per tali aziende prevista dal Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) di accedere sino al 31/12/2021 alla CIG senza pagamento dei contributi addizionali con permanenza, in tal caso, del divieto di licenziamento.

➤ **Imprese nel settore della moda e del tessile** (codici ATECO2007 13, 14 e 15): Proroga **fino al 31 ottobre 2021** del divieto di licenziamento;

Tali imprese possono presentare, per i lavoratori in forza al 30/06/2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 01/07/2021 e il 31/10/2021, senza che sia dovuto contributo addizionale.

➤ **Ulteriore trattamento di cassa integrazione straordinaria**: ai datori di lavoro del settore industriale con tavoli di crisi gestiti presso il Ministero dello Sviluppo economico, è riconosciuto un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per un massimo di 13 settimane utilizzabili entro il 31/12/2021. In caso di utilizzo delle settimane aggiuntive permane il divieto di licenziamento.

Rimangono valide le eccezioni al divieto di licenziamento emergenziale fino ad oggi vigenti :

- **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa** conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con adesione dei lavoratori su base su base volontaria con incentivi alla risoluzione del rapporto;
- **cambi d'appalto**, per i lavoratori già impiegati nell'appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

## Sospensione Attività di riscossione

Il D.L. 99/2021 rinvia al **31/08/2021** il termine di **sospensione delle attività di riscossione**.

In particolare sino al 31/08/2021 sono sospesi:

- ✓ **i termini di versamento** delle entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 derivanti da:
  - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  - avvisi di addebito emessi dall’INPS;i suddetti versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 30/09/2021;
- ✓ **le attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché le procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione;
- ✓ gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall’Agente della riscossione su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, ed in caso di trattenute già operate il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore.  
A decorrere dal 01/09/2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo di indisponibilità delle somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

**Non rientrano** nella sospensione le scadenze relative alla c.d. “pace fiscale”, dunque i pagamenti relativi alla rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle.

Catania, 2 luglio 2021



### **CATANIA**

Viale Vittorio Veneto, 243 - 95127  
Tel. +39 095 7164077

### **STUDIO SCACCIANTE & ASSOCIATI**

P.IVA 04148630876  
info@studioscacciante.it  
[www.studioscacciante.it](http://www.studioscacciante.it)

### **MILANO**

Piazzale Luigi Cadorna, 13 - 20123  
Tel. +39 02 993 10 274